



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 10/11/2025

FATTO

Con ricorso presentato in data 22 luglio 2025, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato, in data 26 settembre 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel mese di agosto 2023 in corrispondenza della 46^a rata sulle 120 originariamente previste, e ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le commissioni dell'intermediario e le commissioni di distribuzione.

Ha chiesto perciò all'ABF di dichiarare il proprio diritto al rimborso di commissioni non maturate per complessivi euro 2618,38, oltre interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario, dal canto suo, ha chiesto la sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia europea, adita in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva

2008/48 dal Giudice di Pace di Palermo; ha chiesto inoltre che venga riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo il reale destinatario dei costi di intermediazione, che si riferiscono all'attività svolta da un terzo; nel merito, ha eccepito che il finanziamento è stato estinto in un primo momento parzialmente, mediante versamento del TFR (per euro 15.269,10), e in seguito mediante indennizzo assicurativo; ha poi contestato di dovere provvedere al rimborso, avendo già provveduto a corrispondere quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo le pretese avversarie del tutto infondate.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare la richiesta di sospensione del procedimento in conseguenza del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di pace di Palermo sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 e l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'intermediario resistente.

Con riguardo alla prima, le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per il caso del rinvio pregiudiziale: per questa ragione, l'orientamento dei Collegi ABF, che questo Arbitro condivide, è nel senso che la sospensione non possa essere disposta (negli stessi termini, ABF Bologna, decisione n. 5695/2025; ABF Torino, decisione n. 1104/2025; ABF Bari, decisione n. 2913/2025; ABF Napoli, decisione n. 4327/2025; ABF Palermo, decisione n. 4855/2025; ABF Milano, decisione n. 5397/2025).

In merito al difetto di titolarità passiva, eccepito con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione per il fatto che si tratta di somme spettanti all'intermediario del credito e a quest'ultimo versate, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito sia a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE): così ABF Torino, decisione n. 10337/2020; nello stesso senso, ABF Bologna, decisione n. 11202/2023.

Passando dunque all'esame del merito, il ricorso merita accoglimento parziale.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la pronuncia n. 26525/2019 dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui i Collegi ABF assicurano continuità: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Prima di applicare i criteri del Collegio di coordinamento al caso, di specie, occorre considerare che il finanziamento è stato estinto in un primo momento parzialmente, mediante versamento del TFR, e in seguito mediante indennizzo assicurativo.

Sotto il primo profilo, secondo il costante orientamento dell'Arbitro il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, co. 1, T.U.B., non viene meno per il fatto che il prestito sia stato estinto tramite il versamento del TFR a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (ex multis, ABF Bologna, decisione n. 4497/2023; ABF Bologna, decisione n. 8347/2025).

Sotto il secondo profilo (in relazione, cioè, all'intervento della compagnia assicurativa ai fini dell'estinzione anticipata e al connesso diritto della ricorrente di ottenere il rimborso dei premi non goduti), il Collegio di coordinamento, nelle decisioni n. 13305 e 13306/18, ha espresso i seguenti principi di diritto:

“(i) Tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.

(ii) Nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

(iii) Nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione”.

Dalla documentazione in atti, non risulta che i premi assicurativi siano stati versati dall'intermediario convenuto; del pari, non risulta che la compagnia d'assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della ricorrente. Pertanto, la ricorrente avrà diritto alla retrocessione pro quota delle commissioni non godute in relazione al solo rimborso parziale di euro 15.269,10 avvenuto mediante il versamento del TFR. Il calcolo di quanto dovuto verrà effettuato considerando il quoziente che si ottiene dividendo l'importo del rimborso anticipato mediante versamento del TFR per il debito residuo ($15.269,10/17.137,54 \cdot 100 = 89,10\%$).

Tale quoziente verrà applicato all'importo delle commissioni non maturate su un totale di 120 rate iniziali e 74 rate residue.

Con riguardo alle voci di costo oggetto del ricorso, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso che:

- le Commissioni di attivazione, per come descritte nel contratto, comprendono attività di natura up front;
- le Commissioni di gestione, per come descritte nel contratto, comprendono attività di natura recurring;
- le Provvigioni per l'intermediario del credito sono riferite ad attività di natura up front.

In linea con tale orientamento, e in ossequio alle decisioni del Collegio di Coordinamento, questo Arbitro ritiene, nel caso di specie, di riconoscere alla ricorrente l'89% degli importi calcolati secondo la tabella che segue:

rate complessive	120	rate scadute	46	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	74	TAN	5,80%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni di attivazione</i>				1.324,80 €	Up front	542,19 €		542,19 €
<i>Commissioni di gestione</i>				300,00 €	Recurring	185,00 €	17,50 €	167,50 €
<i>Provvigioni per l'intermediario del credito</i>				2.649,60 €	Up front	1.084,37 €		1.084,37 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.794,06 €

Il riconoscimento dell'89% dell'importo discende dalla necessità di tenere conto della quota pagata dall'assicurazione.

Il decorso degli interessi legali, il cui rimborso, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione 17 ottobre 2013, n. 5304), costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria, deve avvenire a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.599,00 (millecinquecentonovantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI